

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018
Emanato con D.R. n. 293.18 del 20 agosto 2018

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori e Prestatori di servizi (di seguito *Albo*) nonché degli Esecutori di lavori dell'Università per Stranieri di Siena (di seguito *Università*).
2. L'Albo, istituito ai sensi dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (di seguito anche *Codice*), è un elenco di Operatori Economici scelti e selezionati nell'interesse dell'Ateneo, suddivisi per categorie merceologiche omogenee. L'Albo sarà disponibile in rete e aperto a tutti gli ordinatori di spesa dell'Università.
3. L'Università, ricorrerà all'Albo nei casi e alle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici", per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del suddetto Codice nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice.
4. Resta fermo l'obbligo dell'Università di acquisire beni e servizi, se disponibili, utilizzando gli strumenti di acquisto di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) e dddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 - PUBBLICITA'

1. L'Albo è istituito con atto del Consiglio di Amministrazione. L'istituzione dell'Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, verrà resa pubblica mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Università www.unistrasi.it nonché con altri mezzi che garantiscano la massima diffusione.
2. L'Albo sarà eventualmente aggiornato con le medesime modalità e il medesimo strumento di pubblicità.

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO

1. L'Albo è articolato in differenti sezioni e precisamente:
 - A. Operatori Economici esecutori di lavori pubblici;
 - B. Operatori Economici fornitori di beni e servizi;
 - C. Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
 - D. Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi).
2. Le sezioni A. B. C. e D. sono suddivise nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato A).
3. L'iscrizione può essere fatta per una o più sezioni dell'Albo e per ciascuna categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli Operatori Economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza o agli Albi professionali di categoria. L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo per l'esecuzione di lavori, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.
4. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d) e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e) se non ancora costituiti, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Pertanto, ai fini dell'iscrizione, gli Operatori Economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza per le attività corrispondenti all'oggetto sociale risultante da tale iscrizione;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- g) conto corrente dedicato esclusivamente all'attività d'impresa, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

INOLTRE

per l'iscrizione all'albo di Operatori Economici esecutori di lavori pubblici:

- h) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- i) capacità tecnica, documentata mediante:
 1. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 2. indicazione dell'organico e dei tecnici e degli organi tecnici di cui ha la disponibilità;
- j) possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- k) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- l) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- m) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'albo di Operatori Economici fornitori beni e servizi:

- h) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- i) capacità tecnica, documentata mediante:
 3. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 4. indicazione dell'organico e dei tecnici e degli organi tecnici di cui ha la disponibilità;
 5. certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; l'operatore economico richiedente l'iscrizione ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- h) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- i) Curriculum vitae.
- j) capacità tecnica, documentata mediante:
 - 1. indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali:

- h) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto
- i) Curriculum vitae.
- i) capacità tecnica, documentata mediante:
 - 1. indicazione dell'importo massimo dei servizi eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria merceologica di cui all'Allegato A al presente Regolamento, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione in una o più categorie merceologiche dovrà presentare all'Università per Stranieri di Siena apposita istanza di iscrizione nell'elenco corredata dalle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta esclusivamente in lingua italiana, dichiarando gli elementi (dati, fatti, stati e qualità) contenuti nei modelli Allegato 1 (Istanza di iscrizione all'Albo degli Operatori Economici esecutori di Lavori e degli Operatori Economici fornitori beni e servizi con annessa dichiarazione sostitutiva) o Allegato 2 (Istanza di iscrizione all'albo dei Professionisti Tecnici con annessa dichiarazione sostitutiva) o Allegato 3 (Istanza di iscrizione all'Albo dei Professionisti con annessa dichiarazione sostitutiva), e dalla seguente documentazione:

- copia del presente Regolamento siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
- copia del bilancio d'esercizio, compresi gli allegati, relativi all'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda;
- documentazione relativa al curriculum in caso di professionisti;
- eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in possesso;
- attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante l'istituto bancario e il codice IBAN e nominativo delle persone autorizzate ad operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (**Allegato 4 – Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato**);
- copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

L'Università si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- ❖ dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- ❖ dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- ❖ dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ❖ dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio;
- ❖ dal singolo professionista o dal professionista con poteri di rappresentanza di associazioni o raggruppamenti di professionisti.

2. Le domande devono essere inviate tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Università e dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori – Domanda di iscrizione", oppure tramite PEC al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it con documenti firmati digitalmente, con il seguente oggetto: "Albo Fornitori-Domanda di iscrizione", unitamente a tutta la documentazione richiesta che dovrà essere allegata in formato pdf e firmata digitalmente.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione dell'istanza farà fede la data e il numero di protocollo attribuito dalla Segreteria Generale dell'Università.

4. Ciascun operatore economico/professionista è tenuto – pena la cancellazione dall'Albo - ad aggiornare, **entro 60 giorni**, la propria posizione a fronte di variazioni intervenute, compresi i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), sia in riferimento alla/e categoria/e per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione,.

5. Le domande di iscrizione saranno soggette a verifica da parte dell'Università.

6. L'Università dà comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, della conclusione della procedura di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è soggetto a interruzione e rinvio qualora la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta: nel tal caso l'Università procederà a richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti, che l'operatore economico/professionista dovrà rendere, a pena di decadenza della domanda di iscrizione, entro il termine di 30 giorni da ricevimento della richiesta di regolarizzazione. L'Università procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti e/o dei documenti richiesti ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria merceologica di cui all'Allegato A al presente regolamento, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

7. Qualora l'Università, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal presente titolo, pervenga a una valutazione positiva ai fini dell'iscrizione, adotta provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione e contestualmente iscrive il richiedente all'Albo. Del provvedimento e conseguente iscrizione è data comunicazione scritta al richiedente, il quale verrà considerato iscritto nell'Albo a partire dalla data di detta comunicazione.

8. Qualora l'Università pervenga ad una valutazione negativa provvederà a comunicare per iscritto all'operatore economico i motivi del diniego.

ART. 6 - VERIFICHE

1. L'Università potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli Operatori Economici/professionisti iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nonché la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5. Il soggetto nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui all'art. 1, né verrà preso in considerazione nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3.

2. Gli Operatori Economici invitati a presentare offerta nell'espletamento delle procedure indicate all'art. 1, devono attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità ed attualità dei dati forniti al momento dell'iscrizione all'Albo.

ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

1. Nell'ambito di ciascuna procedura di cui all'art. 1, il Responsabile del Procedimento si avvale dell'Albo con riferimento alle categorie e sottocategorie d'iscrizione.

2. Fatti salvi i casi di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, per la scelta dei soggetti da invitare procede mediante sorteggio, tra i soggetti iscritti All'albo, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti per l'esecuzione della prestazione.

3. Ciascuno degli Operatori Economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri Operatori Economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.

4. Qualora in una categoria o sottocategoria, se presente, non vi siano iscritti in numero sufficiente, il Responsabile del Procedimento procede con un'indagine di mercato al fine di raggiungere – se sussistono in tale numero soggetti idonei – il numero di inviti necessari.

5. Al termine di ciascun lavoro, servizio o fornitura o incarico professionale verrà compilata, a cura del Responsabile Unico del Procedimento su proposta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, una scheda di valutazione qualitativa sulle prestazioni ricevute.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'Università, con provvedimento del Direttore Generale, può temporaneamente sospendere un Operatore Economico dall'Albo, nei seguenti casi:

- qualora riscontri a carico dello stesso una delle irregolarità di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al superamento della causa ostativa;
- qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Università, fino al termine del procedimento stesso, o si trovi in un'altra posizione di conflitto di interessi.

2. L'Università comunica per iscritto l'avvenuta sospensione dall'Albo e i relativi motivi.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l'impresa dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.

4. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, con provvedimento del Direttore Generale, previo esperimento della procedura in contraddittorio nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 4, falsa dichiarazione al riguardo o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, comma 2, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 5, comma 4;
- mancata conferma di iscrizione della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Università, nell'esecuzione del contratto o della prestazione;
- qualora l'operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all'art. 7, comma 5;

- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure esperite ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. b) del "Codice dei contratti pubblici", ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta. Le imprese possono essere cancellate altresì in tutti gli altri casi eventualmente previsti dalla legge ovvero a richiesta dell'impresa.

5. Nei casi previsti nel comma precedente, l'Università comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite P.E.C. o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente sintetica motivazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90.

Con la comunicazione l'Università dà termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d'avvio del procedimento per eventuali memorie dell'interessato.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Università, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

6. L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

7. L'Università provvederà a comunicare per iscritto all'impresa i motivi della cancellazione. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione dalle sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore Economico era stato iscritto.

8. Gli Operatori Economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall'Università il nulla osta per una nuova iscrizione.

ART. 9 - VALIDITA' E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. L'Albo è attivo dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 1, sul sito istituzionale dell'Università.

2. L'iscrizione all'Albo ha validità decorrente dalla data del provvedimento di iscrizione.

ART. 10 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

2. L' *Elenco delle categorie merceologiche*, Allegato "A" al Regolamento è integrato o modificato, su richiesta di una delle strutture interessate, mediante atto della Direttore Generale qualora ritenute utili per l'Università, anche in relazione ai soggetti che chiedono l'iscrizione all'Albo.

ART. 11 – DISCREZIONALITÀ DELL'UNIVERSITÀ

1. E' inteso che l'iscrizione all'Albo degli Operatori Economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte dell'Università a dar corso ad acquisizioni nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione.

2. L'Università in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli Operatori Economici iscritti all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di acquisizione, determinandone liberamente le condizioni senza che, per tale ragione, l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

3. Resta altresì ferma la facoltà dell'Università di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:

- qualora si tratti di forniture o servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
- qualora l'Università, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli Operatori iscritti, invitando o interpellando anche altri Operatori ritenuti idonei.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Università per Stranieri di Siena, in relazione a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è Titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici per l'iscrizione al presente Albo.
2. I dati raccolti sono trattati secondo le modalità stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti; le modalità di trattamento dei dati personali e l'insieme della "*Privacy policy*" dell'Università, sono descritte nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.unistrasi.it alla pagina <http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm>.
3. I dati personali sono trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente per fini istituzionali o per fini di studio o statistici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
4. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati.
5. Con l'atto dell'iscrizione all'Albo, **l'operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.**

ALLEGATI:

- Allegato A: categorie merceologiche;
- Allegato 1: Istanza di iscrizione all'albo degli Operatori Economici esecutori di Lavori e degli Operatori Economici fornitori di beni e servizi con annessa dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 2: Istanza di iscrizione All'albo dei Professionisti Tecnici con annessa dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 3: Istanza di iscrizione all'Albo dei Professionisti con annessa dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 4: Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato.